

Delibera 12 novembre 2003 recante Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T) (Delibera n. 399/03/CONS)

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante: Diminuzione dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante: Disposizioni urgenti per il diminimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ed in particolare l'articolo 2bis, commi 4 e 6;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante: Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, e in

particolare l'articolo 2, comma 1;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante: Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 recante: Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003;

VISTO l'articolo 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni approvato con e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

CONSIDERATO che i siti di ubicazione degli impianti sono stati scelti fra quelli già riportati in allegato alla delibera n. 15/03/CONS quali siti assentiti con l'intesa delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n. 122;

VISTA la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della Giunta regionale del Piemonte con la quale detta regione, in relazione alle problematiche sull'uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero già evidenziate all'atto del parere fornito all'epoca della predisposizione del piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Cero;

CONSIDERATO che la suddetta sostituzione, a seguito delle valutazioni tecniche e effettuate dall'Autorità, è risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente variazione al piano;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

RILEVATO che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sarà effettuata dall'Autorità una pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa integrazione al piano potrà comportare variazioni o integrazioni al

piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;

TENUTI presenti i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui all'articolo 2, comma e) devono essere assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;

RITENUTO, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle singole province, salvo i casi in cui l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di utenza provinciali possono coincidere con il territorio di più province;

RITENUTO, per quanto riguarda la presente integrazione al piano approvato

radiodi usione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 (piani cazione di 1° livello). Tale integrazione (piano di 2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza locale, con le inerenti necessarie modi che al piano di 1° livello.

Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodi usione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in due sezioni rispettivamente per gli impianti di 1° livello e di 2° livello, recanti l'indicazione delle singole postazioni di emissione con specificazione, per ciascuna di esse, di: denominazione, provincia di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata (ERP) in dBk, area interessata dal servizio. L'allegata relazione illustrativa costituisce parte integrante del piano.

Il piano integrato è relativo sia al 1° sia al 2° livello di piani cazione, e consente pertanto la realizzazione di reti per la di usione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o pluriprovinciali).

Il numero delle reti regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e 1272. Nell'Allegato A alla Relazione Illustrativa è riportato il numero delle reti per ciascun bacino regionale o provinciale. Tutte le suddette reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale.

Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a quello del piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e cioè pari a 12.

Articolo 2

Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti e della facoltà di utilizzare in via transitoria la tecnica multifrequenziale in aree servite dal piano con tecnica isofrequenziale devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

Articolo 3

Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/03/CONS approvato dalla Autorità il 29 gennaio 2003 se non diversamente specificato nella presente delibera.

Articolo 4

Copia del piano (che è allegata alla relazione illustrativa) è depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e di Roma, via delle Muratte, n. 25.

La presente delibera, è pubblicata nel sito web dell'Autorità, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli 12 novembre 2003

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Lari

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Botto

Relazione illustrativa

[Annesso 1](#) : criteri e parametri di pianificazione

[Annesso 2](#) : elenco dei siti assentiti dalle regioni e dalle province autonome

[Annesso 3](#) : elenco dei punti di verifica della pianificazione di primo livello

[Annesso 4](#) : elenco dei punti di verifica della pianificazione di secondo livello

Allegato A : numero di rettilineari ciascun bacino regionale e provinciale